

Codice DB1805

D.D. 17 maggio 2011, n. 320

Convenzione tra la Regione Piemonte e la Società Italiana degli Autori ed Editori ai sensi dell'art. 14 del D.P.G.R. 30 maggio 2006, n. 4/r, regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)". Competenze per l'anno 2010. Spesa di Euro 7.200,00 (cap. 111048/2011).

La Legge Regionale n. 17 del 28 dicembre 2005 "Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte" prevede, all'art. 4 comma 1, che la Regione Piemonte adotti un regolamento contenente i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività; il successivo comma 2 stabilisce che, nella predisposizione del citato regolamento, la Giunta regionale tiene conto del rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale.

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 maggio 2006, n. 4/R, Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)" prevede all'art. 14 comma 1 lettera a) che l'autorizzazione è concessa, tra l'altro, sulla base del rapporto fra popolazione residente e il numero dei posti esistenti in regione (quoziente regionale) e nel territorio della provincia in cui ha sede la struttura per cui è stata presentata l'istanza (quoziente provinciale).

L'art. 14 comma 4 lettera f) del citato Decreto stabilisce che ai fini della verifica concernente il numero dei posti si fa riferimento al dato ufficiale disponibile presso la Società italiana autori ed editori (SIAE) riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'istanza è stata presentata.

La S.I.A.E., quale Ente Pubblico Economico, a norma dell'art. 181 della Legge 22.04.1941 n. 633 (Legge sul Diritto d'Autore) e dell'art. 1 Legge 9 gennaio 2008 n. 2, oltre ad esercitare le funzioni istituzionali in materia di diritto d'autore e diritti connessi e le altre attribuite dalla legge, può svolgere, altresì, compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno.

La SIAE è dotata altresì di un Osservatorio dello Spettacolo, che si configura come centro di raccolta dati, di studi, di analisi statistiche e di monitoraggio sull'andamento di tutti i comparti dello spettacolo. L'Osservatorio dello Spettacolo fornisce indicazioni utili per l'interpretazione dei dati relativi al settore dello spettacolo in tutte le sue manifestazioni (cinema, teatro, lirica, commedie musicali, concerti, ballo, mostre, sport, attrazioni dello spettacolo viaggiante). Esso è altresì in grado di predisporre per organismi esterni, enti, istituzioni pubbliche o per privati, raccolte ed analisi ad hoc di dati statistici volte a soddisfare specifiche esigenze informative.

A fronte dell'esigenza per la Regione Piemonte - Direzione Cultura, Turismo e Sport - di dotarsi di dati esaustivi e certificati sull'esercizio cinematografico in Piemonte, così come previsto dalla normativa regionale in oggetto, e dell'individuazione della SIAE (cod. creditore 96171), da parte della stessa normativa, quale soggetto fornitore dei dati, si è reso opportuno e necessario dotarsi di una convenzione regolante i rapporti fra SIAE - Sede di Torino - e Regione Piemonte relativi a tempi, modalità e oneri di fornitura del servizio.

Tale convenzione è stata stipulata il 28.07.2008 rep. n. 13633 con validità triennale.

Per quanto concerne il costo di fornitura del servizio, si precisa che l'art. 4 comma 1 della citata convenzione prevede che il compenso per la fornitura del servizio è stabilito in € 6.000,00 oltre IVA, per ciascuno dei tre anni di durata della Convenzione. Pertanto la spesa complessiva è pari a € 7.200,00 (o.f.i.), che è congrua e corrispondente a quanto stabilito dalla citata convenzione.

All'affidamento di fornitura servizio previsto dal presente atto non si applicano le condizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", in quanto ricorrono le condizioni di esclusione previste all'art. 19 comma 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della convenzione si fa fronte con le risorse di cui al cap. 111048 "Spese per l'acquisto, produzione, stampa e distribuzione di materiale documentario e di promozione culturale (l.r. 28/8/78, n.58 art. 4 e 7)".

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");

vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" (art. 31 - Spese, comma 2) e dal "Manuale operativo. Linee guida alle Direzioni regionali per le attività di ragioneria - lato uscite" (D.G.R. n. 5-8039 del 21.01.2008 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione spesa"), A) Fase dell'impegno di spesa, a1) Definizioni, comma 5 e comma 6, lettera c);

visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa";

vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione spesa";

vista la L.R. n. 26 del 31.12.2010 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013.";

vista la L.R. 17 del 28.12.2005 “Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico del Piemonte”;

visto il D.P.G.R. n. 4/R del 30.05.2006 “Regolamento regionale recante: Attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico del Piemonte)”

vista la convenzione rep. n. 13633 del 28.07.2008;

in conformità con gli indirizzi impartiti in merito dalla Giunta Regionale con 48 - 12423 del 26/10/2009 "Programma di attività 2009 - 2011 della Direzione Cultura, Turismo e Sport e modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi. Approvazione";

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 17 - 1443 del 28 gennaio 2011 “Bilancio di previsione per l'anno 2011. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”;

vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;

vista la nota del Direttore della Direzione Cultura, Turismo e Sport prot. n. 1502 del 15 febbraio 2011 “Bilancio 2011. Riallocazione risorse, aggiornamento declaratorie e cancellazione capitoli”, inviata al Direttore della Direzione Risorse Finanziarie;

vista la D.G.R. 74 - 1919 del 21/04/2011, “Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011. Compensazioni fra capitoli nell'ambito delle medesime Unità previsionali di base o medesime Funzioni obiettivo, di competenza della Direzione DB18. Articolo 24 della L.R. 7/2001.

visto il capitolo 111048 “Spese per l'acquisto, produzione, stampa e distribuzione di materiale documentario e di promozione culturale (l.r. 28/8/78, n.58 art. 4 e 7)” che è pertinente e che presenta la necessaria disponibilità finanziaria (A. n. 100789);

determina

di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la spesa di € 6.000,00 oltre IVA per il servizio fornito dalla SIAE di Torino per la fornitura dei dati dell'anno 2010 relativi a quanto previsto nella Convenzione rep. n. 13633 del 28.07.2008 stipulata tra la Regione Piemonte e la Società Italiana degli Autori ed Editori ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera f) del D.P.G.R. 30 maggio 2006, n. 4/R, Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)".

Alla spesa derivante dall'applicazione della convenzione, ammontante a complessivi € 7.200,00, si fa fronte con le risorse di cui al cap. 111048 del bilancio regionale per l'anno 2011 (A. n. 100789).

Ala liquidazione dell'importo sopra citato si procede, così come previsto dall'art. 4.2 della convenzione, dietro presentazione da parte della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE sede di Roma – cod. creditore 96171) di regolare fattura.

Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o della piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Marco Chiriotti